



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 15/12/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA COSTITUZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA (PIA) PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLA MISURA MOBILITA' CICLISTICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) DEL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPO REGIONALE (FESR) 2014-2020 - ASSE IV.4E.1,1 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MESSO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA MOBILITA' CICLISTICA. PRESA D'ATTO REVOCA DEL COMUNE DI VERNATE E RIAPPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO

Il giorno **15/12/2015** alle ore **16:30** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
LIBERALI MARIO**

Assenti

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

RICHIAMATA:

- La propria deliberazione GC 106 del 30.11.2015 avente per oggetto: *“Approvazione accordo di partenariato per la costituzione del progetto integrato d'area (PIA) per la presentazione della manifestazione di interesse nell'ambito della misura mobilità' ciclistica del programma operativo regionale (por) del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 – asse iv.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura mobilità' ciclistica.*
-
- *la Deliberazione del Comune di Vernate GC n. 90 del 04.12.2015 avente per oggetto: “Revoca DGC n. 85/2015 “ Accordo di partenariato per la costituzione del progetto integrato d'area (PIA) per la presentazione della manifestazione di interesse nell'ambito della misura mobilità' ciclistica del programma operativo regionale (por) del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 – asse iv.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura mobilità' ciclistica.”*

CONSIDERATO CHE:

- occorre procedere alla riapprovazione della bozza di accordo di partenariato, adeguandone il testo in conseguenza alla revoca di partecipazione da parte del Comune di Vernate;

VISTO:

- l'allegato schema di ACCORDO DI PARTENARIATO, aggiornato, composta da n° 18 articoli, da sottoscrivere tra il Comune di BINASCO e i Comuni che aderiranno all'iniziativa ovvero: Noviglio, Rosate e Gaggiano;

VISTO:

- il D.lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico Delle Leggi Ordinamento Enti Locali, dando atto che, ai sensi dell'art. 49, per il presente atto, essendo di indirizzo, non è prevista l'acquisizione del parere di responsabile di settore;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di richiamare la Deliberazione GC 106 del 30.11.2015, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di prendere atto della revoca alla partecipazione da parte del comune di Vernate, come da deliberazione del Comune di Vernate stesso GC 90 del 04.12.2016
- 3) di approvare lo schema di ACCORDO DI PARTENARIATO costitutivo del Progetto Integrato denominato “RISI&BICI” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, (allegato B) composto di n. 18 articoli, che impegna le parti, in caso di approvazione del progetto e di conseguente finanziamento, a realizzare il progetto di cui si tratta, da presentarsi alla Regione Lombardia in risposta all'Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto POR FESR 2014-2020, citato in premessa, secondo le modalità, i contenuti ed i costi delineati nel progetto stesso ed in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione che verranno stabilite dalla Regione Lombardia, aggiornato per effetto della rinuncia del Comune di Vernate, da sottoscrivere tra il Comune di BINASCO e i Comuni che aderiranno all'iniziativa ovvero: Noviglio, Rosate e Gaggiano;

- 4) di dare mandato all'Ufficio competente a procedere all'avvio delle apposite procedure atte alla partecipazione della manifestazione di interesse indetta dalla Regione Lombardia.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, con separata votazione unanime;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs 267/2000.

All. Accordo di partenariato

ACCORDO DI PARTENARIATO

Tra

COMUNE DI BINASCO

E

COMUNE DI NOVIGLIO

COMUNE DI ROSATE

COMUNE DI GAGGIANO

Per

LA COSTITUZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO "RISI&BICI" E LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI OTTENERE UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI PER PROGETTI DI MOBILITÀ CICLISTICA IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/3669 DEL 5 GIUGNO 2015 – POR FESR 2014 – 2020 – ASSE IV – AZIONE 4.E.1.1. MISURA "MOBILITÀ CICLISTICA" secondo le modalità previste dal Decreto del Dirigente U.O. Direzione generale infrastrutture e mobilità n. 6549 del 31.07.2015 pubblicato in data 24 agosto 2015, sul BURL serie ordinaria n 35.

VISTI

- il Regolamento (UE - Unione Europea) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- l'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. X/3669 del 05 giugno 2015 con il quale è stato approvato il programma operativo regionale del fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 – asse IV. Attuazione dell'azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie

all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura "MOBILITÀ CICLISTICA";

- l'avviso di manifestazione di interesse (allegato A) approvato con Decreto del Dirigente U.O. Direzione generale infrastrutture e mobilità n. 6549 del 31.07.2015, pubblicato sul BURL del 24 agosto 2015 Serie Ordinaria n. 35, per la realizzazione di progetti di intervento rientranti nella Misura "Mobilità Ciclistica" del POR FESR 2014-2020, così come previsto dall'allegato A della DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 "Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020 – Asse IV. Attuazione dell'azione IV.4.e.1.1 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - Misura "Mobilità ciclistica"

PREMESSO CHE

- la Misura "Mobilità ciclistica" è coerente con le indicazioni del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (approvato con DGR n. X/1657 del 11 aprile 2014) che si intende attuare con la presente iniziativa. La Misura è coerente anche con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale (aggiornato da ultimo con DCR n. X/557 del 9 dicembre 2014) e della Proposta Preliminare di Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (DGR n. X/3620 del 21 maggio 2015) nonché del Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario (DGR n. X/833 del 25 ottobre 2013) e delle Linee Guida per la redazione dei Programmi di bacino del Trasporto Pubblico Locale ex art.13 della L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 (DGR n. X/2486 del 10 ottobre 2014);
- gli interventi progettuali previsti nell'ambito del Progetto Integrato devono essere localizzati nei Comuni appartenenti alle aree classificate come ammissibili dall'allegato 1 del Decreto del Dirigente U.O. Direzione generale infrastrutture e mobilità n. 6549 del 31.07.2015;

- i soggetti sottoscrittori del presente Accordo insistono su tali aree;
- nell'ambito di ciascun Progetto Integrato dovrà essere individuato un soggetto Capofila, che assuma il ruolo di interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia e coordini tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla manifestazione di interesse e seguenti
- nell'ambito del Progetto Integrato dovrà essere individuato un soggetto coordinatore, con adeguata esperienza, che si faccia carico di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla manifestazione di interesse e seguenti;
- il Progetto Integrato si configura come un unico progetto che trova attuazione con la realizzazione di diverse operazioni sui singoli territori dei comuni associati;
 - il presente Accordo dà continuità e organicità alla politica di valorizzazione del territorio interessato dal Progetto Integrato "RISI&BICI" , integrando e arricchendo il panorama delle iniziative già esistenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Partenariato.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo ha l'obiettivo di costituire l'associazione tra i Comuni BINASCO, NOVIGLIO, ROSATE, GAGGIANO, per la costituzione di un Progetto Integrato denominato "RISI&BICI" per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse al progetto POR FESR 2014-2020 ed individuarne il partenariato.

Il Progetto Integrato di cui si tratta sarà orientato a garantire il completamento della rete ciclabile di livello regionale individuata dal PRMC e la sua connessione con le reti di scala locale, prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del trasporto pubblico locale), anche nell'ottica dello sviluppo del turismo sostenibile. Le opere previste comprendono il completamento o la realizzazione di alcuni tratti mancanti delle reti ciclabili previste e l'attrezzatura (con segnaletica, illuminazione, messa in sicurezza degli attraversamenti, etc.) sia di tratti esistenti che di quelli di nuova realizzazione.

Art. 3 – Individuazione del Capofila e dei Comuni associati

Il ruolo di Capofila viene assunto dal comune di BINASCO .

Al Capofila, oltre guidare e animare il partenariato sia nella fase di predisposizione sia in quella di realizzazione del POR FESR 2014-2020, vengono attribuite le seguenti funzioni e ruoli:

- coordinamento del partenariato;
- unico referente nei confronti di Regione Lombardia per gli aspetti amministrativi, di rendicontazione economica e dei risultati del POR FESR 2014-2020;
- responsabile nei confronti dell'Amministrazione Regionale del corretto inserimento dei dati inerenti il progetto sulla piattaforma di riferimento SIAGE;
- realizzazione, in partenariato con gli altri soggetti associati, delle attività di informazione e comunicazione attraverso uno specifico piano di azioni di sistema per la promozione e la valorizzazione.

I comuni associati per il progetto integrato sono:

- COMUNE DI BINASCO
- COMUNE DI NOVIGLIO
- COMUNE DI ROSATE

- COMUNE DI GAGGIANO

Il Capofila e i comuni associati, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso, partecipano attivamente allo sviluppo concettuale e alla realizzazione del Progetto Integrato denominato "RISI&BICI"

Il Progetto Integrato è costituito dalla realizzazione di una rete continua di percorsi ciclabili di collegamento fra i comuni aderenti all'accordo e fra questi con i percorsi regionali 5 via del Pellegrini, 1 Ticino, 10 via delle Risaie e le stazioni della rete ferroviaria regionale.

Art. 4 – Individuazione del Soggetto Coordinatore

La prestazione professionale riguarderà il coordinamento delle attività per la redazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla Manifestazione di Interesse di cui al Decreto n. 6549 del 31/07/2015.

Sinteticamente l'oggetto della prestazione sarà:

- il coordinamento delle varie progettazioni dei singoli comuni in modo da redigere la documentazione richiesta dall'Avviso di manifestazione di interesse;
- un documento di inquadramento del progetto con un capitolo generale di livello sovracomunale relativo all'ambito interessato dal progetto integrato e dei capitoli specifici per ciascun Comune, documento che di fatto costituisce un'integrazione o un aggiornamento dei rispettivi piani del traffico e della mobilità (o equivalenti, ad esempio PAES) in relazione alla mobilità sostenibile.

Il Comune Capofila dell'aggregazione dei comuni associati, nonché referente del presente atto di costituzione del partenariato, si occuperà dell'affidamento dell'incarico, individuando un soggetto idoneo e con adeguata esperienza in merito alla progettazione di reti ciclabili ed ai bandi di finanziamento regionale ed europeo.

Il compenso professionale per le attività sopra esposte inerenti il progetto Integrato “RISI&BICI” viene stimato in complessive € 4.000,00 + IVA e oneri, equamente ripartito tra i Comuni associati che, per quanto di competenza, provvederanno a rimborsare il Comune Capofila delle somme anticipate per loro conto entro il 31.12.2015.

Art. 5 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Tutti i comuni associati, partner di progetto, che sostengono spese ammissibili per la realizzazione delle singole operazioni sono da considerarsi quali beneficiari del contributo.

I soggetti beneficiari del contributo finanziario sono obbligati a:

- a) assicurare l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla realizzazione degli interventi di loro competenza, così come descritti all'art. 10 p.to 3.i) dell'allegato A dell'avviso;
- b) assicurare la copertura finanziaria, con risorse economiche proprie, delle spese non coperte dal contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza come previsto dall'art. 10 p.to 3.a) dell'allegato A dell'avviso;
- c) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare quella in materia di ambiente, sicurezza e appalti pubblici; rispettare i rapporti tra i soggetti associati definiti dal presente accordo, gli accordi economici oggetto del presente accordo e le responsabilità in caso di irregolarità o di mancata attuazione del progetto come definiti e in coerenza con l'accordo stipulato con Regione Lombardia;
- d) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo modalità che saranno definite dalle Linee Guida di prossima approvazione da parte della Regione Lombardia;
- e) effettuare periodicamente la rendicontazione delle spese e comunicare i dati per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico degli interventi secondo le modalità

definite nelle Linee Guida di prossima approvazione da parte della Regione Lombardia;

- f) consentire le verifiche volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
- g) non utilizzare altre agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali per le medesime operazioni, come previsto dalla DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015;
- h) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità a quanto previsto nel progetto presentato alla Regione Lombardia ed entro i termini stabiliti dalla stessa nell'ambito del Progetto Integrato;
- i) garantire la gestione e la manutenzione delle opere realizzate;
- j) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- k) mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- l) non cedere la proprietà dell'infrastruttura per cinque anni, a decorrere dalla data del pagamento finale (art. 71 Reg. (UE) 1303/2013);
- m) restituire, in caso di rinuncia o decadenza del contributo, le eventuali somme già ricevute;
- n) rimborsare eventuali somme versate ad anticipazione eccedenti la somma ammissibile a consuntivo;
- o) assicurare adeguata evidenza del contributo comunitario per la realizzazione dell'opera come da Regolamento (UE) 1303/2013;
- p) comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati identificativi ed anagrafici del beneficiario e del Legale rappresentante;
- q) rispettare eventuali regolamenti e disposizioni che verranno emanati dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale 2014-2020 e dagli ulteriori uffici regionali coinvolti;

- r) indicare, all'interno della propria organizzazione, il referente del Programma Operativo Regionale che dovrà occuparsi materialmente, presso la sede comunale del Comune capofila, dell'inserimento dei dati relativi al proprio comune, secondo le modalità definite da Regione Lombardia, per la registrazione degli stessi sulla piattaforma di riferimento SIAGE. Il Referente sarà ritenuto responsabile della correttezza dei dati inseriti per la propria competenza territoriale. secondo le modalità definite da Regione Lombardia, per la registrazione degli stessi sulla piattaforma di riferimento SIAGE;
- s) garantire che ogni progetto ammesso al contributo, a seguito della sottoscrizione dell'accordo con Regione Lombardia a conclusione della fase di concertazione, dovrà essere realizzato nei termini definiti nell'accordo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

I soggetti beneficiari assumono piena responsabilità in ordine:

- all'utilizzo dei finanziamenti FESR per finalità previste;
- in caso di irregolarità riscontrate nelle spese da essi dichiarate;
- ai propri mezzi di finanziamento.

Art. 6 - Adempimenti di legge

I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare ed a far rispettare le Direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri.

Art. 7 - Varianti

- Perizie modificative e integrative sono ammissibili nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- Dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso a contributo,

disposte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Soggetto Capofila.

- In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento del contributo finanziario assegnato a seguito della sottoscrizione dell'accordo.
- Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le varianti non devono prevedere lavori relativi a tipologie di opere non ammissibili.
- A pena di decadenza del contributo, le varianti non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

Art. 8 - Entità e tipologia del contributo

Il contributo finanziario concesso di cui si tratta è a fondo perduto.

L'entità del contributo finanziario a favore del soggetto beneficiario è pari al massimo al 70 % del costo totale ammissibile del progetto. Il contributo complessivo è fissato, in ogni caso e per ciascun progetto, in un massimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila).

Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive dell'intervento non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.

Beneficiari dei contributi possono essere esclusivamente Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio di un interesse collettivo ed inoltre, a valere sulla presente avviso, non saranno finanziate opere (principali o complementari) suscettibili di utilizzo economico.

Le aree sulle quali verranno realizzate le opere dovranno essere di proprietà pubblica o acquisite o rese disponibili a seguito di procedura espropriativa/accordi bonari.

Art. 9 – Rinuncia

I soggetti beneficiari, compreso il comune Capofila, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell'intervento, dovranno darne immediata

comunicazione al Responsabile dell'attuazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il comune Capofila intenda rinunciare all'aiuto finanziario, gli altri comuni dovranno provvedere alla nomina di un nuovo capofila, dandone comunicazione al Responsabile dell'attuazione e alla Regione. Qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme ricevute a titolo di contributo a fondo perduto, comprensive degli interessi legali maturati

Art. 10 – Responsabilità

Il Capofila ed i singoli partners non rispondono in alcun modo in caso di mancato rispetto da parte degli altri delle indicazioni, dei vincoli e delle scadenze fissate dalla Regione Lombardia o nel caso in cui gli altri partners realizzino interventi non conformi o varianti non ammissibili o di qualsiasi altra violazione commessa dagli altri.

In particolare il Capofila non risponde in alcun modo per le somme percepite dai beneficiari, restando in capo a ciascuno di essi l'obbligo di restituzione in caso di indebita percezione nonché della correttezza dei dati che ciascun comune partner, per il tramite del proprio Referente, così come individuato all'art. 5 lettera r), inserirà sulla piattaforma SIAGE relativamente al proprio comune.

Art. 11 – Rapporti tra i partners

I partners di progetto si impegnano:

- ad informare immediatamente il Capofila su richiesta dello stesso in base a cadenze predefinite circa lo stato di avanzamento delle operazioni in relazione sia alle opere sia agli aspetti finanziari;
- partecipare agli incontri di coordinamento che il Capofila riterrà di promuovere per valutare lo stato di attuazione del POR;
- inviare il proprio Referente, così come definito all'art. 5 lettera r), presso la sede del comune capofila, secondo la tempistica indicata dallo stesso e mediante

convocazione anche per le vie brevi (mail, fax, telefono...). Il Comune capofila si riterrà sollevato da ogni responsabilità nel caso in cui il comune partner, non proceda, per il tramite del proprio Referente, all'inserimento dei dati relativi al proprio Comune nonostante l'avvenuta convocazione.

- ad informare immediatamente il Capofila per iscritto in ordine alle circostanze che possano rallentare o impedire la realizzazione delle loro attività progettuali;
- ad informare immediatamente il Capofila per iscritto in ordine alle circostanze che possano comportare modificazioni della proposta progettuale o nell'accordo di partenariato;
- ad indicare, all'interno della propria organizzazione, il referente del Programma Operativo Regionale che dovrà occuparsi materialmente, presso la sede comunale del Comune capofila, dell'inserimento dei dati relativi al proprio comune, secondo le modalità definite da Regione Lombardia, per la registrazione degli stessi sulla piattaforma di riferimento SIAGE. Il Referente sarà ritenuto responsabile della correttezza dei dati inseriti per la propria competenza territoriale.
- a fornire la necessaria copertura finanziaria per tutta la durata del Progetto Integrato "RISI&BICI" attraverso modi e criteri che saranno successivamente individuati.

Art. 12 – Adempimenti di carattere amministrativo

I comuni sottoscrittori del presente accordo si riservano, in relazione alle scadenze della manifestazione di interesse o all'esito dell'adesione alla stessa, di avvalersi di Soggetto esterno appositamente incaricato dell'inserimento dei dati nella piattaforma SIAGE.

Tale soggetto, qualificato, sarà individuato nel rispetto della normativa vigente, mediante atti di carattere gestionale, ed il compenso sarà ripartito tra i comuni associati proporzionalmente al peso dei rispettivi quadri economici.

Art. 13 – Modifiche all’Accordo di Partenariato

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Art. 14 – Foro competente

Le parti si sforzano di risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dal contratto.

Nel caso in cui non venisse trovato l'accordo in ordine a dette controversie, si riconosce la competenza esclusiva del foro di Milano.

Art. 15 – Collegio arbitrale

Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente atto è deferita ai sensi dell’art 806 e segg. c.p.c. ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno designato dal soggetto Capofila, uno congiuntamente dei partners e il terzo designato congiuntamente dagli arbitri delle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto; la sede dell’arbitrato sarà Milano.

Art. 16 – Trattamento dati e pubblicità

Ai sensi del D.L.gs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore del sistema informativo e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta, quale anche il soggetto Capofila, dell’istruttoria delle istanze, saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente manifestazione di interesse e nel rispetto dell’art. 13 della sopra citata legge.

I dati acquisiti in esecuzione della partecipazione alla manifestazione di interesse verranno

trattati con modalità prevalentemente informatica ed in parte anche manualmente da parte del Soggetto Capofila e dei Referenti dei comuni partner, così come individuati all'art. 5 lettera r), che procederà al coordinamento dell'inserimento dei dati nel sistema di comunicazione con la Regione Lombardia SIAGE e che sarà l'unico referente per il progetto con la Regione Lombardia.

Il titolare del trattamento dei dati per il Comune Capofila è la Giunta Comunale, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede c/o il Castello Visconteo, via Matteotti, Binasco.

Il Responsabile interno del trattamento dei dati per il Comune Capofila è la Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo con sede c/o il Castello Visconteo, via Matteotti, Binasco (MI).

Art. 17 - Pubblicizzazione del contributo

Il soggetto beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR. L'onere riguarda sia la fase attuativa dell'operazione, sia la fase seguente all'attuazione.

Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia, in applicazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

Inoltre, in applicazione dell'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/2013, i soggetti beneficiari, indipendentemente dal valore del contributo approvato, durante l'attuazione dell'operazione, e al termine della stessa, devono obbligatoriamente installare un cartello, nel luogo in cui sono realizzati gli interventi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione nelle Linee Guida di prossima approvazione.

Art. 18 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soggetti associati e dal Capofila, e mantiene la sua efficacia fino all'attuazione degli obiettivi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, e al fine di dare continuità alla politica di valorizzazione fruitiva delle risorse culturali, ambientali, storiche, ecc. del contesto territoriale in cui il Progetto Integrato si occupa, esso può essere prolungato, modificato o integrato con le procedure di verifica e aggiornamento che si riterranno più opportune.

Binasco _____

Per il Comune di BINASCO (CAPOFILA)

Per il Comune di NOVIGLIO

Per il Comune di ROSATE

Per il Comune di GAGGIANO

COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI GIUNTA DEL 18/12/2015 DELIBERA N. 109
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO: "APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA COSTITUZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO D'AREA (PIA) PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLA MISURA MOBILITA' CICLISTICA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) DEL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE (FESR) 2014-2020 – ASSE IV.4.E.1.1 SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CHARGING HUB - MISURA MOBILITÀ CICLISTICA". DELIBERAZIONE GC 106 DEL 30/11/2015. PRESA D'ATTO REVOCA DEL COMUNE DI VERNATE E RIAPPROVAZIONE ACCORDO DI PARTERNARIATO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Il, 18/12/2015

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to arch. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Il, 18/12/2015

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott.ssa Giulia Mangiagalli

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15/12/2015 al 30/12/2015

Rosate, 15/12/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 15/12/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice